

SCUOLA DI FORMAZIONE FORENSE
“AVV. PIETRO DRAGO”
TRAPANI

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

In adempimento di quanto previsto all'art. 8, comma secondo, del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 3 del 20 giugno 2014, attuato ai sensi dell'art. 29, comma primo, lett. c) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, la Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago”, costituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, adotta il presente nuovo statuto in modo da adeguarsi alla riformata Legge Professionale ed alle conseguenti nuove previsioni regolamentari.

La Scuola ha sede in Trapani, via XXX Gennaio, Palazzo di Giustizia, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, rispetto al quale essa non costituisce autonomo soggetto di diritto.

ART. 2

SCOPO E COMPETENZE

Quale organo dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e senza scopo di lucro, la Scuola di Formazione Forense “Avv. Pietro Drago”, d'ora in poi nel presente atto denominata semplicemente “Scuola”, si propone di svolgere tutte le funzioni organizzative e gestionali dirette alla formazione professionale dei Praticanti Avvocati iscritti nell'Ordine di Trapani e, più in generale, iscritti negli Ordini presenti nel Distretto della Corte di Appello di Palermo, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dalla legge professionale e dai regolamenti in materia di formazione professionale forense e nell'ottica del superamento dell'Esame di Stato per l'Abilitazione alla Professione di Avvocato.

Si propone, altresì, di curare l'aggiornamento professionale degli Avvocati in esercizio, iscritti nell'Ordine degli Avvocati di Trapani e negli Ordini Professionali omologhi, di concerto con l'Ordine circondariale, anche al fine di consentire ai detti Avvocati di osservare gli obblighi previsti dalla legge in materia di Formazione Professionale Continua.

Per raggiungere tali scopi, nello specifico la Scuola:

- a) Promuove, in conformità a quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, convenzioni ed accordi fra il C.O.A. di Trapani e Dipartimenti o enti universitari competenti per territorio, in particolare con i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Palermo, nonché fra il predetto C.O.A. e le Amministrazioni Giudiziarie Circondariali.
- b) Organizza e gestisce corsi di formazione al fine di sviluppare le qualità tecniche dei praticanti Avvocati, mediante lezioni teoriche, prove pratiche, simulazioni processuali ed esperienze dirette presso Uffici Giudiziari, in modo da assicurare la formazione teorico-pratica dei detti praticanti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 43 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 e dall'emanando Regolamento Ministeriale in materia di corsi di formazione obbligatori, rilasciando, ove previste, certificazioni ed attestazioni di frequenza.
- c) Organizza e gestisce incontri ed eventi propedeutici all'attività ed alle finalità sopra precisate, anche al di fuori dei corsi di formazione obbligatori previsti dalla Legge Professionale.
- d) Promuove ed organizza, per conto del Consiglio dell'Ordine, eventi, convegni, congressi, conferenze, corsi, seminari e viaggi di studio diretti all'aggiornamento degli Avvocati in esercizio, ai fini dell'adempimento degli obblighi di Formazione Professionale Continua, a norma degli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d), della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.
- e) Promuove e gestisce la pubblicazione, anche telematica, di dispense, libri e riviste di alta formazione giuridica e di aggiornamento professionale.

f) Promuove qualunque iniziativa attinente ai propri scopi, collaborando, anche mediante apposite convenzioni, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche o private aventi finalità analoghe; promuove, altresì, con ogni mezzo di comunicazione, la diffusione degli scopi predetti, i programmi e le attività svolte.

Detti scopi, programmi ed attività, in particolare la qualità della didattica e dell'offerta formativa proposte, sono affidati alla vigilanza della Scuola Superiore dell'Avvocatura, con sede in Roma.

ART. 3

STRUTTURE E RISORSE FINANZIARIE

La Scuola è dotata di autonomia finanziaria e di un proprio fondo, costituito dai finanziamenti provenienti dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, oltre che da enti pubblici e privati, nonché da eventuali quote richieste per l'iscrizione ai corsi o ad altre attività formative, ovvero da ogni altra acquisizione, sovvenzione, lascito o donazione.

In particolare, a norma dell'art. 4 del citato Regolamento C.N.F. 20 giugno 2014 n. 3, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani doterà la Scuola di risorse economiche adeguate al fine di garantire un'offerta formativa completa e competitiva, destinandole ogni anno in bilancio i fondi necessari e mettendole, inoltre, a disposizione i propri locali, le biblioteche, le risorse informatiche ed il personale di segreteria.

ART. 4

ORGANI E COMPETENZE

Gli organi della Scuola, qui di seguito specificamente indicati, sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e rimangono in carica per quattro anni.

1. Il **Consiglio Direttivo**: svolge funzione di gestione ed amministrazione della Scuola, curando la programmazione dell'attività formativa e di aggiornamento professionale, con la consulenza del Comitato Scientifico. Provvede, altresì, a redigere il progetto del corso di formazione annuale, con il piano dell'offerta formativa e il calendario delle lezioni, nonché a designare i docenti incaricati, disponendo l'entità del compenso da corrispondere ai medesimi, del contributo annuale di iscrizione da chiedere ai corsisti e di ogni altro contributo da eventualmente da richiedere per la partecipazione alle attività della Scuola, considerando che detti contributi vanno destinati esclusivamente alla copertura delle spese, non avendo dette attività carattere lucrativo.

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque componenti avvocati, nel novero dei quali è da ricomprendere il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, che ha la rappresentanza legale della Scuola, con i conseguenti poteri di firma. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine può delegare un altro avvocato iscritto, di sua fiducia, a rappresentarlo per le funzioni a lui attribuite nel Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare singoli Consiglieri per lo svolgimento di specifiche attività di competenza della Scuola.

2. Il **Direttore**: componente di diritto del Consiglio Direttivo, ha il compito di formulare proposte a detto Consiglio e di attuarne le deliberazioni.

3. Il **Comitato Scientifico**: svolge funzioni consultive a favore del Consiglio Direttivo ed è formato da tre componenti nominati fra avvocati, docenti universitari, magistrati o esperti di riconosciuta competenza nelle discipline giuridiche e, comunque, in materie oggetto delle attività della Scuola. Il Comitato Scientifico viene convocato dal Consiglio Direttivo tutte le volte che è ritenuto necessario per l'attuazione degli scopi e, in ogni caso, almeno una volta all'anno per la programmazione delle attività formative e di aggiornamento professionale.

ART. 5

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

La Scuola organizza corsi ed attività conformi agli scopi e diretti, in particolare, alla formazione dei praticanti avvocati e all'aggiornamento degli Avvocati in esercizio.

Organizza incontri di aggiornamento, secondo un calendario da programmare preferibilmente ad inizio di anno, su argomenti di interesse professionale oggetto di riforme legislative o di emendati orientamenti giurisprudenziali, utilizzando relatori di riconosciuta competenza scientifica o specialistica.

Organizza, altresì, un corso di formazione annuale diretto ai praticanti Avvocati, in particolare per la preparazione al superamento dell'Esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Avvocato, rivolgendo attenzione, oltre che alla preparazione tecnico-scientifica, anche all'addestramento professionale dei giovani praticanti, dando loro l'insegnamento necessario ad apprendere le tecniche difensive e la corretta redazione degli atti giudiziari, conformemente a criteri di deontologia forense e con particolare considerazione della cura del linguaggio giuridico, conformemente a quanto previsto dall'art. 43 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 e dal Regolamento Ministeriale che sarà adottato.

Il corso è articolato per una durata di almeno dieci mesi e sarà adeguato alle prescrizioni del Regolamento Ministeriale predetto, quando vigente.

Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il piano per l'offerta formativa ed il progetto per la sua organizzazione, con la specificazione dei costi prevedibili, stabilendo, altresì, l'ammontare del finanziamento da richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani e dell'eventuale contributo per l'iscrizione da richiedere ai corsisti; il tutto, al fine di coprire esclusivamente i costi delle attività, considerato che la Scuola non persegue fini di lucro.

Il bando viene pubblicato ogni anno, preferibilmente entro il 31 dicembre, così da programmare il calendario delle lezioni per l'anno successivo in modo uniforme per tutto il periodo di durata dello stesso, con esclusione della pausa estiva.

La didattica è tenuta, per almeno centosessanta ore complessive nell'intero periodo, da docenti universitari, magistrati ed avvocati di comprovata competenza ed esperienza, scelti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore o di un Consigliere espressamente delegato per l'organizzazione, fra coloro che hanno svolto attività di docenza in Master o Corsi di formazione post-universitari, sulla base dei *curricula*, dei titoli e dell'esperienza maturata come formatori.

Detta didattica è predisposta in base ad incontri di studio di regola bisettimanali, durante i quali verranno tenute lezioni di approfondimento nelle materie oggetto dell'Esame di Stato, in particolare diritto civile e diritto penale, nonché esercitazioni tecnico-pratiche, in materia di diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale. È dato ampio spazio anche alla redazione e conseguente correzione di elaborati scritti, diretti ad esercitare i corsisti alla redazione degli elaborati richiesti durante le prove scritte dell'Esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Avvocato; saranno periodicamente organizzate anche simulazioni delle prove scritte di esame.

La sede in cui saranno tenute le attività formative e di aggiornamento professionale viene scelta dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore, anche sulla base di convenzioni che la Scuola stipulerà con enti pubblici o privati per agevolare l'organizzazione delle suddette attività.

A conclusione del corso di formazione, il Direttore della Scuola rilascerà, in conformità alle regole previste nel bando di iscrizione, un attestato di partecipazione ai corsisti che ne avranno fatto richiesta.

Poiché l'art. 43 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 prevede che il corso di formazione annuale propedeutico al tirocinio dei praticanti Avvocati, divenuto obbligatorio, sia regolato da un Decreto Ministeriale che sarà adottato, il Consiglio Direttivo curerà l'aggiornamento del progetto di organizzazione del corso annuale e il piano per l'offerta formativa a quanto detto Regolamento stabilirà in materia di contenuti formativi, di durata minima del corso e carico didattico; provvederà, inoltre, a nominare la Commissione che sarà incaricata delle verifiche intermedie e finali

previste dalla stessa norma, al comma secondo, lettera d), scegliendone i componenti fra avvocati, magistrati e docenti universitari di riconosciuta esperienza scientifica e professionale, utilizzando, in generale, i medesimi criteri che utilizza il Ministero della Giustizia per la nomina dei componenti della Commissione dell'Esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Avvocato.

Approvato nella seduta del 07/07/2015